



Convenzione

trà

**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI
E SPERIMENTALI**

e

**ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CENTRO NAZIONALE
SPORTIVO LIBERTAS**

Firmato a Roma il 22 GIUGNO 2015

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito: FISPES), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830 - Codice Fiscale 97626110585, nella persona del Presidente pro tempore Sandrino Porru domiciliato per la carica presso la Sede Legale della FISPES suddetta

e
l'Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito: CNS LIBERTAS), con sede in Roma, Via Po n. 22 Codice Fiscale 04030581005, nella persona del Presidente pro tempore Prof. Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente suddetto,

Premesso che

- il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito: CIP) è un Ente senza fini di lucro con finalità di rilevanza pubblica riconosciuto con la Legge 189 del 15/07/2005 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2004;
- il CIP ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dello sport da parte delle persone disabili;
- la FISPES è una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai fini sportivi dal CIP in data 25 Settembre 2010 quale Federazione Sportiva Paralimpica;
- Attualmente alla Federazione è demandato:
 - il coordinamento e l'organizzazione delle seguenti Discipline: Atletica Leggera praticabile da soggetti deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche e sensoriali; Tiro a Segno, per soggetti deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche; Rugby in Carrozzina, riservata a soggetti non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia; Calcio a 7 per disabili fisici, a cui prendono parte da soggetti deambulanti affetti da cerebrolesioni lievi; Boccia, praticabile da soggetti deambulanti e non, affetti da cerebrolesioni gravi;
 - il compito di valutare eventuali nuove Discipline non riferibili alle altre Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP;
- che il CNS LIBERTAS è stato riconosciuto dal CIP in data 17 Giugno 2011 quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico;
- che il CNS LIBERTAS è riconosciuto, ai fini sportivi dal CONI, è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dal Ministero dell'Istruzione, è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

Considerato che

la FISPES e CNS LIBERTAS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione Italiana;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la firma della presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo dello Sport dedicato", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie a:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una



più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.

- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali delle discipline sportive praticate in seno alla FISPEs attraverso Dibattiti, Seminari, Corsi e Manifestazioni.

1.2 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle discipline sportive praticate in seno alla FISPEs.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano", per tutte le categorie, e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISPEs; il CNS LIBERTAS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali Libertas" e "Rappresentativa Nazionale del CNS LIBERTAS".

2.2 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FISPEs che con il CNS LIBERTAS, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi Atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FISPEs riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le Norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

3.2 Il CNS LIBERTAS, qualora organizzi Corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali Corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FISPEs e nel rispetto delle normative federali.

3.3 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Giudici di Gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della Manifestazione.

3.4 Nell'allegato sub 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati del CNS LIBERTAS ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati dalla FISPEs e viceversa.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative, nell'eventualità che si ritenga necessario, verrà costituito, di volta in volta e in comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese che preveda anche le modalità di gestione di eventuali utile o perdite

Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di Manifestazioni Provinciali, Regionali, Nazionali - formata da una




rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CIP.


Articolo. 6 - Durata

6.1 La durata della Convenzione è di due (2) anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio Paralimpico Estivo, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre (3) mesi prima della data di scadenza.

6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 22 GIUGNO 2015


Il Presidente CNS LIBERTAS
Luigi Musacchia


Il Presidente FISPES
Sandrino Porru

ALLEGATO SUB 1

PREMESSA

Il CIP indica la FISPES quale soggetto istituzionale designato all'organizzazione ed al controllo delle attività di riferimento sul territorio italiano.

Il CIP riconosce altresì gli Enti di Promozione Sportiva nella loro funzione di promotori di attività sportive con finalità organizzative, ricreative e formative, nel rispetto dei Principi, delle Regole e delle competenze del CIP e della FISPES.

La cooperazione tra la FISPES e gli Enti di Promozione Sportiva è il mezzo per portare alla pratica quotidiana le persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FISPES-CNS LIBERTAS si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli Atleti, all'organizzazione sinergica delle Manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle Manifestazioni di Atleti, Giudici, Tecnici e Dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli Attori del Mondo Sportivo.

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1.1 I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Istituzioni e dei loro tesserati nell'ambito della pratica della FISPES. La presente Convenzione è sottoscritta anche dal Responsabile del CNS LIBERTAS per le discipline di riferimento FISPES, ove espressamente presente nell'Organizzazione CNS LIBERTAS.

1.2 All'atto della stipula della presente si procede allo scambio di Statuti e Regolamenti, i cui eventuali aggiornamenti periodici vengono reciprocamente comunicati.

1.3 I rapporti di collaborazione riguardano:

- L'attività sportiva delle discipline sportive praticate in seno alla FISPES.
- Affiliazioni delle Società e tesseramento di Atleti, Giudici, Tecnici ed altre figure societarie;
- Attività sportiva: organizzazione di Manifestazioni, partecipazione alle Manifestazioni, Regolamenti e Calendari;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
- Formazione dei Giudici di Gara;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Iniziative culturali e lotta al doping;
- Accordi territoriali migliorativi;
- Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati.

2) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA' E TESSERAMENTO

2.1 La Società affiliata al CSN LIBERTAS, che scelga di affidarsi anche alla FISPES per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, verserà la quota di affiliazione alla FISPES con una riduzione del 50%. Tale agevolazione è riconosciuta anche alla Società affiliata alla FISPES che scelga di affidarsi al CSN LIBERTAS.

2.2 Il tesseramento di Atleti, Giudici, Tecnici ed altre figure societarie del CSN LIBERTAS anche presso la FISPES e reciprocamente della FISPES presso il CSN LIBERTAS è ammesso ed è soggetto al pagamento di quote agevolate e stabilite in accordi specifici tra la FISPES ed il CSN LIBERTAS. Per FISPES che non sia mai inferiore all'importo della quota assicurativa individuale incrementata della quota di gestione informatica della tessera.

3) ATTIVITA' SPORTIVA

3.1 La FISPES è soggetto istituzionale designato all'organizzazione ed al controllo delle

Manifestazioni del proprio riferimento sul territorio italiano.

3.2 I tesserati FISPES possono partecipare alle Manifestazioni sotto l'egida del CSN LIBERTAS in virtù del proprio tesseramento presso il CSN LIBERTAS, oppure tramite la propria Società FISPES, se affiliata al CSN LIBERTAS.

3.3 Il CSN LIBERTAS organizza i propri Campionati Nazionali e Territoriali, riservati esclusivamente ai propri tesserati.

3.4 L'elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo legati ad una prestazione sportiva o ad una classifica sono elementi che qualificano l'agonismo e non la promozione sportiva. La semplice competizione è uno strumento anche della promozione sportiva.

Il CSN LIBERTAS, nel rispetto delle prerogative della FISPES e conformemente al dettato della presente Convenzione, può organizzare Manifestazioni che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli Atleti, compresi eventuali Atleti tesserati FISPES, e le Società partecipanti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di €100,00 (Cento/00) per il/la primo/a Atleta classificato/a.

3.5 Il CSN LIBERTAS o una Società ad esso collegata può organizzare Manifestazioni competitivo-agonistiche esclusivamente cooperando con la FISPES (o con Società affiliate) oppure, autonomamente, affiliandosi alla FISPES ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della Manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare, previo il rispetto dei Regolamenti Federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della Società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

3.6 I tesserati per il CSN LIBERTAS possono partecipare alle Manifestazioni FISPES (ad eccezione dei Campionati Federali) ed essere inseriti in classifica, ma non possono accedere ad eventuali montepremi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.

3.7 Tutti i partecipanti alle Manifestazioni della FISPES, compresi i tesserati al CSN LIBERTAS, devono essere in regola con le Norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza valida per l'anno in corso.

3.8 I Calendari Gare della FISPES e del CSN LIBERTAS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FISPES comunica al CSN LIBERTAS il Calendario dei propri Campionati Federali non appena esso venga stabilito ed vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali del CSN LIBERTAS.

4) MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE E DELLE MANIFESTAZIONI

La FISPES, di concerto con il CSN LIBERTAS, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio Manifestazioni" costituito da:

- Presidente della FISPES o suo Delegato;
- Incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FISPES;
- Giudice nominato dal G.G.G.;
- Rappresentanti designati dal CSN LIBERTAS.

Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente Convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FISPES e CSN LIBERTAS.

Materia di competenza del Gruppo è:

- agevolazione dei rapporti reciproci tra FISPES e CSN LIBERTAS in tema di affiliazioni e tesseramento;



- monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FISPEs e CSN LIBERTAS;
- verifica di violazioni delle Norme Sportive e della presente Convenzione;
- in caso di violazioni, proposta di misure correttive o sanzionatorie;
- rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla presente Convenzione.

5) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

5.1 I Corsi di Formazione e le iniziative di aggiornamento per i Tecnici e i Dirigenti che FISPEs organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai Componenti del CSN LIBERTAS. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun Corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico è vincolata alla frequenza dei Corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

5.2 Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dal CSN LIBERTAS sulle materie pertinenti la FISPEs, possono attribuire crediti formativi per i tesserati del CSN LIBERTAS e della FISPEs, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai Corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico Federale.

6) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

6.1 I Corsi di Formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di gara che FISPEs organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori del CSN LIBERTAS. La formazione degli operatori del CSN LIBERTAS è riconosciuta ed attestata ai fini dell'esercizio del Ruolo di Giudice di Gara. Per poter essere riconosciuto Giudice di Gara è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici di Gara FISPEs ed essere tesserato FISPEs.

7) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La FISPEs ed il CSN LIBERTAS si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Istituzioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzione diretta dagli Enti o dai propri affiliati.

8) INIZIATIVE CULTURALI

8.1 Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del Mondo dello Sport.

8.2 Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

9) ACCORDI TERRITORIALI MIGLIORATIVI

I Rappresentanti Territoriali della FISPEs e del CSN LIBERTAS possono sottoscrivere accordi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente Convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti FISPEs e CSN LIBERTAS. Gli accordi territoriali devono essere approvati dai firmatari della presente Convenzione.

10) RECIPROCIÀ DELLE SANZIONI ED APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI.

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dagli Organi di Giustizia Sportiva. L'Etica Sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli Atleti, Dirigenti o Tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dell'Atletica Leggera. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del CIP, nonché le sentenze degli Organi di Giustizia Sportiva. Le Parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive Segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi Organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.

Roma, 22 GIUGNO 2015


Il Presidente CNS LIBERTAS
Luigi Musacchia


Il Presidente FISPES
Sandrino Porru